



FALCRI silcea

UNISIN doc.

Notiziario a cura della Segreteria Nazionale



FALCRI silcea

Roma, 16 gennaio 2014 – n. 32

Cessione di ramo d'azienda in Deutsche Bank: il Tribunale di Milano dichiara illegittima la cessione del rapporto di lavoro.

I dirigenti sindacali di UNITA' SINDACALE FALCRI SILCEA della Deutsche Bank e della Segreteria Regionale della Lombardia hanno assistito un lavoratore nella complessa causa intentata contro l'azienda in seguito alla cessione di ramo d'azienda intervenuta fra DEUTSCHE BANK CONSORZIO e ISS FACILITY SERVICES SRL, ottenendo una piena vittoria.

Il Tribunale di Milano, infatti, ha dichiarato l'illegittimità della cessione del rapporto di lavoro del ricorrente e l'attuale sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra DB Consorzio ed il lavoratore; ha condannato DB Consorzio ad assegnare al ricorrente le mansioni anteriormente svolte con conseguente applicazione del CCNL credito e a corrispondere in favore del ricorrente le relative differenze retributive; ha condannato, inoltre, le due società, in solido tra loro, a rimborsare al lavoratore le spese di lite.

Il Tribunale ha seguito la giurisprudenza della Cassazione secondo la quale "affinché possa dirsi soddisfatto il requisito dell'autonomia funzionale del ramo trasferito è necessario che il nucleo dei beni o rapporti ceduti sia astrattamente idoneo ad essere organizzato per l'esercizio dell'attività presso il soggetto cessionario, in quanto elemento costitutivo ed essenziale della fattispecie comunitaria di trasferimento di ramo di azienda è la conservazione dell'entità economica prima e dopo il trasferimento. Diversamente l'unificazione del complesso dei beni troverebbe la sua fonte nella sola volontà delle parti".

Il giudice precisa che è stato trasferito solo "un corpo privo della testa la quale ha continuato a governare il primo pur rimanendo all'interno della precedente struttura". Il Tribunale ritiene inoltre che le considerazioni giurisprudenziali citate nella sentenza non possano dirsi superate dagli interventi legislativi che hanno modificato l'art. 2112 c.c. con particolare riferimento all'art. 32 L. 276/03. Tale normativa nazionale, infatti, è da considerarsi perfettamente inserita nel solco di quella comunitaria e della giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Cassazione, "in quanto pone l'accento sulla necessità che – ai fini della integrazione della fattispecie – devono sussistere: la conservazione, nel passaggio, della preesistente identità dell'attività economica organizzata; e che questa attività – nel caso di ramo di azienda – deve possedere il requisito della autonomia funzionale".

Allegato: Sentenza Tribunale Ordinario di Milano Sez. Lavoro del 18.10.13 n. 12359/12 RG